

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA  
II SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Cortelloni, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

MUTUATARIA  
GARANTI

attori

contro

BANCA

convenuta

**Avente ad oggetto:** contratti bancari – azione di ripetizione di indebito oggettivo;

**Conclusioni delle parti:**

PER GLI ATTORI *“Piaccia all’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,*

*- Accertare, in ragione dell’elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la*

*(omissis) s.r.l. non è debitrice della Banca, ma sua creditrice per € 57.891,74;*

*- Acclarare che il mutuo de quo è stato negoziato per ripianare un’esposizione debitoria derivante da un rapporto di conto corrente come menzionato in narrativa;*

*- Riconoscere e accertare l’invalidità della determinazione degli interessi ultralegali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;*

*- Accertare che sul conto corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti, usurari sia sul piano dell’usura oggettiva che soggettiva;*

*- Reputare, pertanto, che il mutuo, atteso il collegamento negoziale con il conto corrente, sia nullo per contrarietà a norme imperative;*

*- Verificare, in ogni caso, come l’istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;*

*- Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Banca, con la propria condotta contra legem, ha cagionato un danno all’attrice di € 57.891,74, oltre ad altri eventuali danni, da determinarsi anche in via equitativa;*

*- Condannare, pertanto, l’istituto di credito convenuto al pagamento della somma di € 57.891,74, oltre ad altri eventuali danni, da determinarsi anche in via equitativa;*

*- Accogliere l’exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori, attesa l’invalidità e la nullità della pretesa creditoria;*

*- Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.*

*Nel merito sul mutuo:*

*In via preliminare si avanza eccezione di compensazione tra quanto pagato in eccesso e quanto asseritamente richiesto dalla banca; dichiarare gratuito il mutuo per pattuizione di tasso usurario ex art 1815, secondo comma, C.C. e quindi che le rate a scadere debbono*

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Manuela Cortelloni, n. 817 del 25 maggio 2019*

*recare solo il capitale; conseguentemente condannare la banca alla restituzione di tutte le somme percepite quale corrispettivo del prestito; in subordine e comunque compensazione con il maggior credito anche per le somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria. In ogni caso: vittoria di spese e competenze per le quali i procuratori si dichiarano antistatari".*

**PER BANCA:**

*"ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, piaccia all'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale adito, in via preliminare e/o pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva sostanziale attiva in capo ai sigg.ri (omissis) quanto ai rapporti di conto corrente e della (omissis) con riguardo al contratto di mutuo, per le ragioni tutte esposte in atti; nel merito, in via principale:*

*rigettarsi tutte le domande ex adverso avanzate in quanto inammissibili e, comunque, infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti in atti; in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui le cause di invalidità negoziale denunciate dagli attori dovessero trovare, anche solo in minima parte, accoglimento, accertare ed applicare, al rapporto contrattuale in contestazione, i tassi di interesse, i prezzi e le condizioni economiche di cui all'art.117, 7° comma, del TUB nonché il TAEG e la durata di cui all'art. 125 bis, comma 7 e 9, TUB. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre agli accessori di legge ed al rimborso delle spese generali nella misura forfetaria del 15%".*

### **MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

MUTUATARIA e GARANTI, convenivano in giudizio Banca affinché – in relazione al rapporto di conto corrente ordinario acceso da (omissis) SRL presso la Filiale di (omissis) Milano avente n. (omissis) ed al conto anticipi (omissis) - venisse accertata l'applicazione di interessi usurari, sia per usura oggettiva che per usura soggettiva, con la conseguenza, nel primo caso, della non debenza degli interessi ai sensi dell'art. 1815 2° comma c.c.; ulteriormente, la nullità del contratto di mutuo ipotecario n. (omissis), stipulato in data 29.7.2009, da (omissis), in quanto avente quale esclusiva finalità quella di ripianare l'esposizione debitoria di detti conti; la nullità degli interessi pattuiti in tale contratto in quanto ab origine usurari; l'illegittimità del sistema di ammortamento c.d. "alla francese", per violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; infine, in relazione ai contratti nn. (omissis), l'applicazione di interessi ultra - legali, di interessi anatocistici, oltre che di spese e di commissioni di massimo scoperto non dovute.

Su tali basi, concludeva – previo accertamento di tali profili di nullità contrattuale – per l'accertamento di un credito, a favore di (omissis) SRL, quantificato nella misura di euro 57.891,74.

Banca, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza delle domande attoree, eccependo principalmente quanto segue: 1) in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di (omissis), in quanto la qualità di garanti non risulta documentata e, analogamente, il difetto di legittimazione attiva di (omissis) SRL rispetto ai profili di nullità sollevati in relazione al contratto di mutuo ipotecario, attesa l'estraneità della stessa a tale rapporto negoziale; 2) nel merito, l'infondatezza delle prospettazioni avversarie.

Assegnati i termini di legge, di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., per il deposito delle memorie ivi previste, la causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di CTU contabile.

All'udienza del 19 aprile 2019, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione.

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Manuela Cortelloni, n. 817 del 25 maggio 2019*

a. In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di (omissis), indicati quali "garanti" di (omissis) SRL, relativamente alle questioni proposte per i contratti di conto corrente e di conto anticipi intestati a (omissis) SRL, si rileva come la stessa sia fondata atteso che, a fronte delle contestazioni sollevate dalla Banca convenuta, non risulta documentata la qualità di "fideiussori" dei medesimi.

Dalla disamina della documentazione agli atti, non risultano prodotti i contratti di fideiussione che i predetti avrebbero sottoscritto con la Banca convenuta.

In conseguenza di ciò, per l'effetto, si ritengono assorbite le ulteriori questioni preliminari, sollevate dalla Banca convenuta, in ordine, da un lato, all'ulteriore profilo di difetto di legittimazione del fideiussore a fare valere le eccezioni derivanti dal contratto stipulato dal debitore principale e, dall'altro, all'inammissibilità dell'*exceptio doli et nullitatis dai medesimi* sollevata (pag. 21, 22, 23, 24 citazione) stante l'omessa previa escussione da parte della convenuta e tenuto conto che i predetti hanno agito in qualità di attori.

Trattasi infatti di ulteriori questioni la cui disamina presuppone la previa dimostrazione di detta qualità di fideiussori che non è stata provata.

b. Quanto all'eccezione sollevata dalla convenuta di difetto di legittimazione attiva di (omissis) SRL rispetto alla domanda di accertamento della nullità del mutuo ipotecario stipulato da (omissis), si ritiene come, in realtà, tale questione, così come proposta e in ragione delle problematiche ad essa collegate, si risolva in una questione di merito - implicando preliminarmente, dal punto di vista logico, la previa verifica della sussistenza del c.d. collegamento negoziale fra il contratto di mutuo anzidetto e i contratti di conto corrente che il predetto era finalizzato a ripianare - così come assunta da parte attrice - così che verrà trattata.

c. In ordine alla domanda di ripetizione dell'indebito, promossa da parte attrice, con la quale chiede l'accertamento di un proprio credito nella misura di euro 57.891,74, si ritiene opportuno preliminarmente rilevare come l'indagine contabile abbia avuto ad oggetto il conto corrente di corrispondenza n. (omissis), acceso il 31/5/2006 presso la Filiale di (omissis) ed intestato a (omissis) Srl ed il conto anticipo fatture n. (omissis) anch'esso acceso il 31/5/2006 presso la Filiale di (omissis) della Banca ed intestato a (omissis) Srl, oltre che il contratto di mutuo ipotecario n. (omissis).

In ordine all'onere assertivo e probatorio gravante in capo al correntista che promuove l'azione di ripetizione dell'indebito, si ritiene opportuno premettere come il medesimo abbia l'onere di puntuale allegazione e di prova degli elementi costitutivi della domanda.

Si richiama, sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione che, sul tema, ha affermato quanto segue: *"in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione"*.

Ciò, in ossequio al principio generale cui all'art. 2697 1° comma c.c., che non soffre eccezione nella specifica materia in esame.

Trattasi di principio che opera simmetricamente a carico della Banca laddove sia attore, in senso formale o sostanziale (come ad esempio, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo).

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Manuela Cortelloni, n. 817 del 25 maggio 2019*

Da ultimo, si richiama quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11543/2019 che ha ribadito come, laddove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e per la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'Istituto di Credito, in quanto attore, debba farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto.

Nella specie, così come rilevato dal CTU, la documentazione prodotta dal correntista si è rivelata fortemente incompleta in quanto *“per il conto corrente n. omissis non sono prodotti in causa gli estratti conto completi dall'apertura (risulta mancante anche l'allegato n. 2 alla perizia di parte riportante gli scalari); per il conto corrente n. omissis non sono prodotti in causa gli estratti conto completi dall'apertura, ma solo i riassunti scalari dal I trimestre 2007 al II trimestre 2009”*.

Pertanto, ha rilevato il CTU non è stato possibile, procedere alla ricostruzione dell'andamento contabile dei rapporti oggetto di causa.

d. In ogni caso, dalla disamina della documentazione è possibile accertare come i tassi di interessi, attivi e passivi, siano stati pattuiti contrattualmente, così come risulta dai contratti di apertura del conto corrente e del conto anticipi, prodotti sub doc. nn. 1 e 2 da parte convenuta.

e. Analogamente, in ordine alla prospettata illegittima applicazione di interessi anatocistici, si ritiene come la stessa risulti infondata tenuto conto dell'espressa previsione contrattuale, all'art.7) dei citati contratti, della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, così che la previsione legale di cui all'art. 120 TUB risulta rispettata – (cfr. pg. 1 CTU).

f. Ugualmente dicasi in relazione alle spese ed alle commissioni di massimo scoperto, espressamente previste nella documentazione già indicata ed applicati in misura ad essa corrispondente, così come risulta dagli scalari prodotti – (cfr. pg. 13 CTU).

Si esclude, a riguardo, qualsivoglia profilo di indeterminatezza delle c.m.s., essendo stato previste contrattualmente (cfr. doc. n.3) le modalità temporali e di calcolo delle stesse.

g. In relazione alla diversa questione, prospettata da parte attrice, di superamento del tasso - soglia ai fini della c.d. usura oggettiva o presunta, si ritiene utile premettere, dal punto di vista metodologico, come il CTU abbia correttamente utilizzato, per tale accertamento, la formula di matematica finanziaria utilizzata dalla Banca D'Italia.

Sul punto si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione – che si fa proprio – laddove ha così motivato: *“come osservato in dottrina, la fattispecie della c.d. usura oggettiva (o presunta) o in astratto è integrata a seguito del mero superamento del tasso – soglia che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca D'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti in tale caso sul raffronto del dato concreto (lo specifico TEG) applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM) rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione, sicchè – se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato”*.

In sostanza, si afferma il principio di c.d. simmetria fra il criterio di rilevazione e di calcolo adottato

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Manuela Cortelloni, n. 817 del 25 maggio 2019*

dalla Banca D'Italia in sede di rilevazione del TEGM (il dato astratto) e quello che si deve utilizzare a posteriori per la verifica del TEG contrattuale (il dato concreto).

In disparte quanto appena rilevato, sempre in tema di usura oggettiva, si rileva come – a seguito della nota pronuncia delle SS.UU. n. 24675/2017 della Corte di Cassazione (intervenuta nelle more del presente giudizio) - la stessa debba valutarsi solo nel momento in cui è stato stipulato il contratto, non potendosi configurare, neppure in astratto, la c.d. usura sopravvenuta.

In ogni caso, appare opportuno evidenziare come – dalle risultanze della CTU (cfr. pg.22) – sia emerso come in nessuno trimestre considerato, vi fosse stato il superamento del tasso – soglia, in relazione ai contratti di conto corrente e di conto anticipi – (cfr. pg. 22 CTU).

E' altresì infondato il prospettato superamento dell'usura oggettiva in ordine al contratto di mutuo, così come evidenziato dal CTU alle pgg. 23, 24 della relazione peritale.

Sul punto, si ritiene corretto il mancato computo, nel calcolo del TEG, degli interessi di mora e delle spese di estinzione anticipata, per le principali argomentazioni che si vanno ad indicare.

Anzitutto, quanto alle spese di estinzione anticipata, la mancata considerazione delle stesse deve dirsi corretta in quanto – così come osservato dal CTU – (cfr. pg. 27) – non erano contrattualmente previste penali per estinzioni e rimborsi anticipati.

Quanto agli interessi di mora, si ritiene maggiormente persuasivo quell'indirizzo interpretativo che ritiene come – ai fini del calcolo del TEG - non si debbano tenere in considerazione gli interessi di mora.

Ciò, principalmente, per le seguenti argomentazioni.

Si premette come, dal punto di vista normativo, l'art. 644 comma 1°, c.p.c. – così come introdotto dalla Legge 108/1996 - stabilisca che *“chiunque si fa dare o promettere in corrispettivo di una prestazione di denaro ... interessi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”*.

Il terzo comma della stessa disposizione testualmente che *“la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”*.

L'art. 2 comma 4 Legge 108/1996 – nel testo vigente all'epoca di stipulazione dei contratti di cui si discute (il 2006 per il conto corrente ed il conto anticipi ed il 2009 per il mutuo) – testualmente prevedeva che *“il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”*.

Successivamente, l'art. 8 comma 5, lett. d), D.L. 13 maggio 2011 n.70 ha previsto che il predetto tasso medio vada aumentato di un quarto *“cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali”*.

Infine, l'art. 1 comma 1 D.L. 29.12.2000 n.394, conv. in Legge 28 febbraio 2001 n.24, ha così stabilito: *“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o*

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Manuela Cortelloni, n. 817 del 25 maggio 2019*

*comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.*

Muovendo dal dato normativo, dal punto di vista letterale, si rileva come la norma penale – (che è l’unica a dare la definizione di “usura”, atteso che la disposizione civilistica di cui all’art. 1815 2° comma c.c. disciplina solo le conseguenze sul contratto nel solo caso di usura c.d. pecuniaria) – faccia riferimento al “corrispettivo di una prestazione di denaro” nel momento in cui viene data o promessa.

La norma individua, pertanto, onde circoscrivere l’ambito di applicazione dell’usura pecuniaria, il corrispettivo dato o promesso di una determinata prestazione di denaro nel momento genetico del rapporto negoziale, quale valore di riferimento per l’accertamento dell’usura oggettiva, intendendosi per corrispettivo tutto ciò che attiene alla naturale remunerazione del capitale, quale accessorio del credito, certo ed attuale e non meramente ipotetico.

Si esclude, sul punto, la fondatezza di altre o diverse interpretazioni, tese in particolare ad ampliare la nozione di “corrispettivo” sino a comprendere le componenti eventuali del credito (come ad esempio gli interessi di mora o le commissioni di estinzione anticipata), per la preminente rilevanza del principio di legalità che connota la fattispecie penale, dalla quale – come detto – non può prescindersi.

Ciò, salvo a non volere introdurre nozioni e interpretazioni di usura (in senso oggettivo) diverse a seconda dell’ambito civile o penale di riferimento, con soluzione che si ritiene irragionevole e contraria al principio di unità dell’ordinamento giuridico.

Né, sempre dal punto di vista letterale, può assegnarsi alla legge n. 24/2001 - che è legge di interpretazione autentica - un significato più ampio o diverso da quello suo proprio, laddove in particolare fa riferimento agli interessi “a qualunque titolo convenuti”.

Secondo le regole generali infatti la legge di interpretazione autentica può unicamente chiarire una precedente norma che, avendo plurimi significati, risulti suscettibile di diverse interpretazioni, non avendo capacità innovativa dell’ordinamento giuridico.

Pertanto, tenuto conto di ciò, non può – per quanto di interesse in questa sede – attribuire al significato di “corrispettivo” una valore semantico diverso che esuli dall’ambito di applicazione suo proprio, così come già indicato.

Ciò, anche tenuto conto che detta legge di interpretazione autentica era finalizzata ad affrontare il diverso problema, all’epoca particolarmente sentito, della c.d. usura sopravvenuta, non invece il tema in esame.

Dal punto di vista sistematico, si rileva come tradizionalmente si distingue la funzione degli interessi corrispettivi – che rispondono al principio di naturale fecondità del denaro – dagli interessi moratori che, al contrario, ai sensi dell’art. 1224 c.c., hanno la funzione di risarcire il creditore del danno patito in conseguenza del ritardo o dell’omesso adempimento di un debito pecuniario.

Gli interessi moratori, infatti, così come già rilevato, rappresentano un accessorio meramente eventuale rispetto al capitale da restituire, applicandosi solo laddove il rapporto contrattuale non abbia regolare esecuzione, per il ritardato o omesso pagamento delle somme di denaro dovute.

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Manuela Cortelloni, n. 817 del 25 maggio 2019*

E' pertanto da escludere che gli interessi moratori rappresentino il "corrispettivo" di una somma di denaro data o promessa (ex art. 644 c.p. cit.) in quanto non rappresentano la normale remunerazione per il creditore (la Banca) delle somme erogate, ma il risarcimento del danno per non avere ottenuto la tempestiva restituzione delle stesse.

Per gli interessi corrispettivi, si presuppone l'adempimento degli interessi moratori, al contrario, l'inadempimento del medesimo, fungendo quale sanzione convenzionale e svolgendo una finalità dissuasiva rispetto all'inadempimento stesso.

E' per tale ragione che, normalmente, nei contratti bancari, il tasso di mora è più elevato rispetto al tasso corrispettivo al quale ultimo è estranea una funzione risarcitoria e *latu sensu* sanzionatoria nei confronti del debitore che non rispetti i tempi e le modalità di adempimento delle propria obbligazione.

Non riconoscere la diversa funzione degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi – con la conseguente parificazione della disciplina dei predetti ai fini del calcolo dell'usura – dovrebbe logicamente comportare, sul piano della disciplina, l'estensione della previsione di cui all'art. 1815 2° comma c.c. anche ai primi.

Conseguenza, quest'ultima, non sostenibile sul piano della ragionevolezza, solo che si pensi che verrebbe "premiato" in via interpretativa il debitore moroso ed inadempiente – (che non dovrebbe pagare interessi) – rispetto a quello diligente e puntuale nell'adempimento dell'obbligazione.

Ciò non esclude che il debitore possa comunque ottenere tutela, in sede giudiziale, in presenza di tassi moratori iniqui.

Secondo l'interpretazione che si predilige, il giudicante, laddove il tasso di interesse moratorio o la base di calcolo dello stesso risultino manifestamente eccessivi, potrebbe effettuare, anche di ufficio, la sua riduzione ad equità ex art. 1384 c.c. analogamente a quanto previsto in tema di clausola penale.

Non ultimo, sempre dal punto di vista sistematico, si rileva come sarebbe contraddittorio affermare che gli interessi di mora siano rilevanti al fine del calcolo del TEG quando, al contempo, lo stesso Legislatore ha previsto, normativamente, con Legge 231/2002 nei rapporti fra imprenditori l'applicazione di tassi che – normalmente, secondo le rilevazioni tempo per tempo effettuate – superano i tassi soglia di cui alla legge 108/1996.

Sulla base di tali principali argomentazioni – pure nella consapevolezza dell'esistenza di una pronuncia della Corte di Cassazione di segno opposto 6- si ritiene di aderire all'interpretazione sopra delineata.

h. In ordine al contratto di mutuo ipotecario, si rileva come l'insussistenza dei profili di nullità, indicati da parte attrice in relazione al contratto di conto corrente ed al conto anticipi, comporti per l'effetto il rigetto della prospettata nullità del contratto di mutuo ipotecario che si assume ai primi funzionalmente collegato (*simul stabunt simul cadent*).

Infatti, a prescindere dalla sussistenza di detto dalla sussistenza di detto collegamento negoziale, si rileva come, quand'anche lo stesso risultasse accertato, l'insussistenza di detti profili di nullità, esclude, per l'effetto, la nullità del contratto collegato.

l. Non è meritevole di accoglimento l'ulteriore questione di nullità del contratto di mutuo anzidetto, perché finalizzato a ripianare l'esposizione debitoria di cui al contratto di conto corrente e di conto anticipi, per nullità c.d. di causa.

Sul punto, si rileva come in generale il contratto di mutuo sia una fattispecie contrattuale che si perfeziona con la consegna del denaro nella giuridica disponibilità del mutuatario il quale – stante l'assenza di un vincolo predeterminato *ex lege* – può destinare detta somma di denaro anche per ripianare debiti pregressi con la Banca mutuante.

L'assenza di un vincolo di scopo, nel contratto di mutuo *inter partes*, esclude la nullità della causa contrattuale del predetto laddove stipulato per tale finalità.

l. Non si condivide il prospettato effetto anatocistico, indicato da parte attrice in relazione all'ammortamento c.d. alla francese poiché quest'ultimo non implica, per definizione, così come rilevato dal CTU, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: in base a tale metodo, si prevede che il pagamento delle rate di mutuo consistono di una quota fissa, composta da una parte di capitale, progressivamente crescente e da una parte di interessi, progressivamente decrescente, quest'ultima da calcolare sul capitale residuo, con conseguente esclusione del fenomeno anatocistico vietato ex art. 1283 c.c.;

m. Si esclude, infine, la sussistenza in relazione a tali rapporti contrattuali della c.d. usura soggettiva.

La stessa sussiste laddove, ai sensi del 3° comma dell'art. 644 c.p.c., sia allegata e provata la sproporzione degli interessi convenuti con uno squilibrio contrattuale *“per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari, nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi “in re ipsa”, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca”*.

Trattasi di dimostrazione che, nella specie, non si ritiene raggiunta per la carenza di allegazione da parte dell'attore, non risultando sufficiente la sola indicazione delle difficoltà economiche in cui versava la società allorquando veniva stipulato il contratto di mutuo, in difetto degli altri elementi costitutivi della fattispecie così come sopra indicati.

n. Per le principali motivazioni sopra esposte, le domande promosse da parte attrice vanno rigettate.

Non si ravvisa l'opportunità, né la necessità, di rimessione della causa in istruttoria per l'accertamento dei profili indicati con le note conclusive da parte attrice, per l'assorbente considerazione che la parzialità della documentazione contabile prodotta non consentirebbe alcun proficuo e diverso accertamento al fine della decisione.

o. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Stante l'esito complessivo del giudizio, tenuto conto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in ordine a taluni profili disaminati, le spese di lite, compensate nella misura di 1/2, vengono poste a carico di parte attrice.

La liquidazione avviene in base al D.M.55/2014.

Lo scaglione di riferimento è quello compreso fra euro 52.000,01 ed euro 250.000,00. Le spese di CTU vengono poste, in via definitiva, a carico degli attori in solido fra loro.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Modena, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. Manuela Cortelloni, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta le domanda proposte da parte attrice;
2. dichiara tenuti e condanna (omissis), in via solidale fra loro, alla refusione delle spese processuali anticipate da BANCA per il giudizio che, compensate nella misura di 1/2, liquida in euro 8.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico degli attori in via solidale fra loro.

Così deciso in Modena, in data 9 maggio 2019

Il Giudice  
dott. Manuela Cortelloni

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS